

Il ruolo del giudice nazionale nell'applicazione della parità in ambito comunitario Direttive: rapporto tra gli ordinamenti giuridici nazionali e il procedimento pregiudiziale

di Nicoletta Aloj
9 marzo 2021



FINANZIATO NELL'AMBITO DEL 'PROGRAMMA DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 2014-2020' DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Le sfide per il Giudice nazionale

- ▶ la molteplicità delle fonti in materia di discriminazioni di genere
- ▶ la competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati Membri
- ▶ l'esistenza di pregiudizi e stereotipi relativi ai *gender roles*
- ▶ la difficoltà nel far venire alla luce gli episodi di discriminazione

Le evoluzioni più recenti

- ▶ attenzione alla vittima
- ▶ importanza dei rimedi
 - ▶ effetto dissuasivo
 - ▶ effetto riparatorio

Ordinamenti giuridici nazionali

- ▶ previsioni costituzionali esplicite proibiscono le discriminazioni di genere
- ▶ previsioni di diritto interno contro le discriminazioni di genere

I rimedi

- ▶ effettivi
- ▶ proporzionati
- ▶ dissuasivi

Rimedi e sanzioni

- ▶ Autonomia procedurale degli Stati membri
- ▶ Diversità di possibili meccanismi:
 - ▶ sanzioni civili, penali, amministrative
 - ▶ rimedi incentrati sulla protezione della vittima, sulla protezione del colpevole, rimedi più ampi di maggiore impatto sociale
 - ▶ ristori pecuniari o non pecuniari
- ▶ Possibili rimedi di tipo civilistico:
 - ▶ danni punitivi o non punitivi (punitive damages vs. compensatory damages)
 - ▶ nullità delle previsioni contrattuali discriminatorie
 - ▶ rimedi inibitori
 - ▶ rimedi ripristinatori

Il ruolo del giudice nazionale nell'assicurare l'accesso alla giustizia

- ▶ Art 47 (1) Carta dei diritti fondamentali UE: *Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo*
- ▶ Art. 20 Carta dei diritti fondamentali UE: *Tutte le persone sono uguali davanti alla legge*



Principio di equivalenza dei rimedi Principio di effettività dei rimedi

Autonomia procedurale degli Stati Membri

Limiti

Equivalenza

Effettività

Il ruolo del giudice nazionale

Corte di Giustizia, C-63/08, Pontin

Il punto di vista del Giudice nazionale

- ▶ Pluralità di fonti (interne / UE)
- ▶ Dubbi interpretativi
- ▶ Possibilità di risolvere il dubbi interpretativi
- ▶ Interpretazione conforme
- ▶ Disapplicazione
- ▶ Rinvio pregiudiziale

Quando è necessario o opportuno operare un rinvio pregiudiziale?

- ▶ Art. 267 TFEU
- ▶ Giudici di ultima istanza vs altri giudici
- ▶ Funzioni del rinvio:
 - ▶ Assicura l'interpretazione uniforme del diritto UE
 - ▶ Contribuisce alla decisione della corte che opera il rinvio

Casistica

- ▶ Acte clair
- ▶ Acte éclairé

- ▶ Contrasto interpretativo interno
- ▶ Sollecitare la revisione di un precedente orientamento

- ▶ Tempo necessario per la decisione sul rinvio

Il caso italiano delle lavoratrici dello spettacolo

Fatto:

Licenziamento di cinque ballerine per raggiungimento dei limiti di età

Il caso delle lavoratrici dello spettacolo

Norma di diritto interno rilevante:

art. 3, comma 7, d.l. n. 64/2010 conv. in l. n. 100/2010

Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tircorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica (...). Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno aggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata (...) fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini

Il caso delle lavoratrici dello spettacolo

15

Norme di diritto UE rilevanti:

Art. 14 lett c Dir. 2006/54/CE

divieto di discriminazioni dirette o indirette fondate sul sesso per quanto attiene all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione

Il caso delle lavoratrici dello spettacolo

16

Norme di diritto UE rilevanti:

Art. 157 TFUE

Parità di retribuzione tra uomini e donne a parità di lavoro

Il caso delle lavoratrici dello spettacolo

17

Norme di diritto UE rilevanti:

Art. 21 Carta dei diritti fondamentali UE

Divieto di discriminazione

Art. 23 Carta dei diritti fondamentali UE

Parità tra uomini e donne

Dubbi del giudice nazionale

18

- ▶ Vi è incompatibilità del diritto interno con le norme comunitarie?
- ▶ E' possibile operare una interpretazione conforme?
- ▶ La portata delle norme comunitarie è già sufficientemente chiara o è stata chiarita in altre occasioni dalla Corte di Giustizia?

Precedenti della Corte di Giustizia

CGUE C-46/07 Commissione c. Italia

CGUE C-152/84 Marshall

CGUE C- 356/09 Kleist

La questione può essere risolta senza necessità del rinvio?

La Corte opta per il rinvio

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 6101/2017

solleva la questione pregiudiziale circa la contrarietà della disposizione nazionale (art. 3, comma 7, d.l. 64/2010, conv. in l. 100/2010) *«al principio di non discriminazione in base al sesso, di cui alla Direttiva 2006/54 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 21)»*

La decisione della Corte di Giustizia

Cause riunite C-142/17 e C-143/17

L'art. 14, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella prevista all'art. 3, comma 7, del d.l. 64/2010, conv. in l. 100/2010 introduce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata da tale direttiva.

Un caso di disapplicazione in un procedimento analogo

Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, sentenza del 2.12.2012

Norme di diritto UE richiamate:

- ▶ Art. 21 Carta
- ▶ Art 157 TFUE
- ▶ Art 9, lett. f, dir. 54/2006, che prevede quale esempio di discriminazione quelle che si basano direttamente sul sesso per F) stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo
- ▶ Principio generale di non discriminazione